



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**(Prov. di Bari)**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**PER IL SERVIZIO**  
**PREVENZIONE RANDAGISMO**

**Art.1**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura di n. 50 cani, con possibilità di variazione del numero in più o in meno, attualmente ospitati presso il canile di proprietà di Lionetti Michele – Strada Provinciale Toritto – Quasano n. 8 - Toritto e dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio dell'AUSL BA/2 nel territorio comunale di Giovinazzo, nel pieno rispetto del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) D.P.R. 08.02.1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), Legge 14.08.1981 n. 281 (c.d. legge sul randagismo), Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996 e L. R. n. 12/95.

**Art. 2**  
**Durata dell'appalto e canone di appalto**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza 01.4.2004 e sino al 31.3.2005, con possibilità di proroga del contratto per ulteriori 12 mesi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ne sussista la necessità e la qualità del servizio svolto, alle stesse condizioni del contratto che si andrà a stipulare. L'importo a base d'asta è fissato in € 1,55/cane/giorno, costo unitario giornaliero per il ricovero ed il mantenimento di ciascun cane, mentre per lo smaltimento delle carcasse dei cani morti è fissato un importo a base d'asta di € 105,00 oltre I.V.A., cadauno. Pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato dai predetti importi depurati dalla percentuale di ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Il canone di appalto verrà pagato bimestralmente posticipato a fronte di emissione di regolare fattura.

Al pagamento si procederà, con atto del Responsabile della struttura di P.M., previo visto sulla fattura, per regolarità e conformità dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, da apporsi da parte del Maresciallo responsabile del servizio.

**Art. 3**  
**Revisione prezzi**

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 33 della legge 28.02.1986 n.41, il corrispettivo resterà invariato per tutta la durata del contratto.

**Art. 4**  
**Soggetti abilitati a partecipare alla gara**

Alla gara possono partecipare le Associazioni ed Enti iscritti nell'Albo Regionale previsto ai sensi dell'art. 13 della Legge regione Puglia 03.04.1995, n. 12 che siano dotati o gestori di rifugio di cui al successivo art. 8 ubicato nell'ambito della Provincia di Bari.

Nel caso di mancata aggiudicazione del servizio alle Associazioni ed Enti previsti nel precedente capoverso, per mancata partecipazione o per mancanza dei requisiti, si provvederà alla contestuale valutazione delle offerte pervenute da Enti Pubblici o Privati che siano dotati o gestori di rifugio per il ricovero e mantenimento dei cani vaganti ritrovati, ubicato nell'ambito del territorio di competenza della Provincia di Bari.

Le offerte di quest'ultimi soggetti, previsti dal precedente capoverso, non saranno prese in considerazione, e quindi non saranno valutate, nel caso di offerte valide e di conseguenziale aggiudicazione del servizio all'Associazione ed Enti iscritti nell'Albo Regionale di cui al primo comma del presente articolo.

Oltre alla documentazione di rito indicato nel bando di gara, gli interessati dovranno

esibire:

- a)-certificato e/o autocertificazione di iscrizione nell'Albo Regionale previsto ai sensi della rt. 13 della Legge regionale 03.04.95 n. 12, per Associazioni ed Enti.
- b)-certificazioni circa il rifugio per cani ubicato nell'ambito del territorio di competenza della Provincia di Bari.
- c)-idonea referenza bancaria.

#### **Art.5**

#### **Modalità di affidamento del servizio**

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara di Pubblico incanto, da esperirsi presso la Sede del Comune di Giovinazzo, ai sensi del D.P.R. 18.4.1994, n. 573 e con le modalità previste dall'art. 73, comma 1 lett. C) del R.D. 23.5.1924, n. 827 e cioè mediante acquisizione della migliore offerta in ribasso, sul prezzo unitario posto a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

In caso di aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del relativo contratto e tutte le relative spese contrattuali sono a carico dello stesso aggiudicatario.

L'aggiudicatario resta vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'amministrazione, impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima.

#### **Art. 6**

#### **Cauzione**

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente Capitolato Speciale, l'aggiudicatario dovrà costituire apposita cauzione pari la 5% dell'importo di aggiudicazione per tutta la durata del contratto mediante le forme di legge previste in materia.

#### **Art. 7**

#### **Gestione e organizzazione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, le spese di trasporto dei cani vaganti dalla città al canile sanitario, al rifugio, nonché il trasporto dall'attuale rifugio al nuovo sito, se diverso, senza alcun onere del comune.

Al momento della consegna al rifugio ogni cane verrà senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (**microchips**) innestato sotto la cute con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale e anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente al rifugio, al Comando di P.M. ed allo stesso Servizio Veterinario.

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per due giorni la settimana dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al fine consentire l'accesso al rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta, per favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini delle leggi vigenti.

Presso il rifugio sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero e uscita dei cani.

L'amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di accedere alla struttura, a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari, per il ricovero dei cani randagi catturati nel rispetto del servizio di profilassi antirabbia ed inoltre, avrà il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario a mezzo degli stessi.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà giuridica di accertare, in qualsiasi momento, la presenza dei cani ricoverati e documentate dall'aggiudicatario del servizio.

## **Art.8 Rifugio**

Il rifugio destinato al ricovero e mantenimento dei cani vaganti deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie.

Il servizio deve essere espletato in appositi immobili avente la destinazione di rifugio, con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia .

Il rifugio deve essere dotato di idoneo locale da adibire ad ambulatorio per gli eventuali interventi di carattere sanitario.

## **Art.9 Compiti**

All'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di che trattasi sono affidati i seguenti compiti:

a)-ricovero dei cani vaganti accalappiati dal personale della ASL BA/2 nel territorio del comune di Giovinazzo;

b)-obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati al fine favorirne il riscatto;

c)-garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti;

d)-garantire un'alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;

e)-garantire a proprie spese la cura dei cani ricoverati nonché periodiche disinfezioni e disinfestazioni;

f)-garantire che il servizio veterinario dell'ASL competente effettui gli interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina;

g)-divieto di soppressione dei cani fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari soltanto se sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;

h)-garantire inumazione e/o distruzione delle carogne;

i)-effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio Veterinario competente relativamente ai cani custoditi.

## **Art.10 Personale addetto al servizio e osservanza di leggi e regolamenti**

L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di che trattasi con proprio personale.

Nessun vincolo di subordinazione si intenderà restaurato tra il Comune di Giovinazzo e l'aggiudicatario del servizio, né con i dipendenti della stessa ditta addetti ai servizi oggetto

del presente appalto.

L'assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme in materia, nei riguardi del personale o soci alle dipendenze dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi integrativi dello stesso, nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro, di cui l'aggiudicatario ne è unico responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo per patto espresso.

Saranno a carico dell'assuntore le spese di contratto, bollo, registrazioni copie, quietanza, diritti fissi di segreteria e scritturazione.

L'I.V.A. deve essere assolto da quest'ultimo.

### **Art.11**

#### **Subappalto-ordini di servizio-vigilanza-penalità**

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte ne tantomeno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione secondo la disposizione di leggi vigenti.

L'Amministrazione, a mezzo dell'Ufficio veterinario competente e del Corpo di Polizia Municipale di Giovinazzo, esercita il controllo e la vigilanza sull'osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento dei servizi in esso indicati.

### **Art. 12**

#### **Cause di risoluzione del contratto e sanzioni pecuniarie**

L'aggiudicatario decadrà dall'appalto nei seguenti casi:

- 1) non provvederà, entro 10 giorni dall'invio, a sottoscrivere apposito contratto;
- 2) non abbia eliminato, entro il termine assegnatogli, le inadempienze contrattuali contestategli;
- 3) in caso di tre contestazioni da parte del Comune;
- 4) in caso di fallimento;
- 5) per subappalto del servizio, in tutto o in parte, come disposto dall'art. 11.

Le mancate osservanze delle prescrizioni previste nel presente capitolato, comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata che sarà detratta dal canone bimestrale.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

### **Art.13**

#### **Disposizioni finali e controversie**

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a propria cura e spese e con mezzi propri, a recuperare i cani già in affidamento presso la struttura ricettiva uscente per trasportarli al nuovo rifugio.

Ai fini di combattere il fenomeno dell'abbandono, l'aggiudicatario del servizio potrà ospitare, in una delimitata sezione dello stesso rifugio, cani e gatti consegnati dai

proprietari o dai detentori per determinati periodi e a pagamento secondo i dispositivi dell'art. 9, comma 5° e dell'art. 11 della L.R. n. 12/95.

Ogni eventuale controversia derivata dall'interpretazione e/o applicazione di contratto o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta al Giudice Ordinario, salvo diversi accordo tra le parti.

Per quanto non previsto nel presente capitolato Speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il Foro di Bari.